

## Norme & Tributi

# Per convocare l'assemblea basta un componente della Rsu

### LAVORO

**Il principio vale anche con il Testo unico del 2014 sulle rappresentanze**

**L'adunanza non porta a decisioni vincolanti per gli altri rappresentanti**

**Angelo Zambelli**

Il diritto di indire le assemblee sindacali previste dall'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori rientra tra le prerogative attribuite non solo alla Rsu collegialmente intesa, ma anche a ciascun singolo componente purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato dotato del requisito della rappresentatività.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 2862/2020 che ha ritenuto valevole anche per il testo unico sulle rappresentanze sindacali del 2014 l'ap-

prodo interpretativo cui sono giunte le sezioni unite nella pronuncia 13978/2017 riguardo all'accordo interconfederale del 1993.

Nel caso specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso della Fiom Cgil – respinto sia in primo che in secondo grado – ritenendo antisindacale il comportamento del datore di lavoro che ha negato la concessione di un'ora di assemblea retribuita in quanto convocata dai soli componenti della Rsu eletti nelle liste del sindacato ricorrente.

Per giungere a tale decisione, la Suprema corte ha di fatto riproposto l'interpretazione fornita dalle sezioni unite, ritenendola applicabile anche al testo unico del 2014.

Come chiarito dalla Cassazione, infatti, una lettura correttamente orientata delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del testo unico del 2014 – che rispettivamente riconoscono il diritto delle Rsu di «indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori» e confermano il «subentro delle Rsu alle Rsa e ai loro dirigenti nella

titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni di legge» – consente di ritenere del tutto compatibile la natura di organismo a funzione collegiale delle Rsu con la legittimazione (anche) del singolo componente a chiedere la convocazione dell'assemblea.

Tale interpretazione – come già chiarito dalle Sezioni unite – è peraltro in linea con quanto previsto nell'originaria ottica dello Statuto dei lavoratori e, in particolare, con il disposto dell'articolo 20, secondo cui l'indizione dell'assemblea può avvenire «singolarmente o congiuntamente» da parte della Rsa, con conseguente legittimazione (anche) della singola rappresentanza.

Allo stesso modo tale lettura non contrasta con il principio di maggioranza stabilito dal Tu del 2014 quale criterio di espressione delle decisioni delle Rsu in quanto organo collegiale, atteso che il mero potere di indire un'assemblea conferisce al singolo componente l'esercizio di un diritto che di per sé non comporta decisioni vincolanti nei

confronti degli altri membri. A supporto di tale interpretazione la Cassazione ha anche evidenziato che, di contro, l'articolo 21 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che l'indizione di referendum – questo sì foriero di determinazioni che vincolano l'organo collettivamente inteso – debba essere effettuata «da tutte le rappresentanze».

In conclusione, il Tu del 2014, nella stessa ottica dell'accordo interconfederale del 1993, ha confermato la facoltà riservata alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva – anche presenti all'interno delle Rsu – di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro per tre delle dieci ore annue retribuite spettanti a ciascun lavoratore in base all'articolo 20 dello statuto dei lavoratori e ciò in quanto «non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola Rsa sono stati attratti e si sono disgregati all'interno delle Rsu».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Pensione, la quota volontaria conta sempre

### PREVIDENZA

**I contributi durante il lavoro valgono come quelli da disoccupato**

**Fabio Venanzi**

La contribuzione volontaria versata direttamente dal lavoratore è parificata all'integrazione volontaria della contribuzione stessa. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza 2235/2020.

Una dipendente dell'Inps aveva ottenuto, in primo e secondo grado, il pagamento della prestazione pensionistica, in deroga ai requisiti vigenti al momento della richiesta della pensione. In particolare, l'interessata – negli Anni Ottanta – era stata autorizzata a versare volontariamente contributi, al fine di dare copertura a periodi di interruzione della prestazione lavorativa dovuti ad aspettativa per motivi familiari. Tale autorizzazione, secondo la lavoratrice, le avrebbe consentito di accedere alla pensione con i vecchi requisiti (57 anni di età con 35 anni di contributi),

invece di quelli più penalizzanti, introdotti successivamente.

Secondo l'Inps, la prosecuzione volontaria è un beneficio che consente, ai lavoratori rimasti privi di copertura contributiva per assenza di un rapporto di lavoro, di proseguire il versamento assumendosi l'onere del pagamento dei contributi, al fine di tutelare una particolare situazione di debolezza dell'interessato.

L'autorizzazione alla copertura assicurativa di periodi non coperti da contribuzione opera, al contrario, in costanza di rapporto di lavoro mirando a soddisfare le esigenze di una

integrale copertura degli eventuali «periodi buco» venutisi a creare, su situazioni giuridicamente tutelate.

La differenza tra le due situazioni (simili ma non identiche) è che, nella prima il rapporto di lavoro è assente mentre nella seconda esiste ma è momentaneamente sospeso. Secondo la Suprema corte, le due autorizzazioni sono assimilabili e una loro diversa pesatura sembrerebbe irragionevole, atteso che entrambe mirano a dare copertura a periodi temporali altrimenti non utili ai fini dell'accesso alla pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA